

Per cominciare:

*Qualche notizia
sulla giurisdizione...*

GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE

La giurisdizione, insieme alla funzione legislativa e a quella di governo, è una delle tre funzioni fondamentali dello Stato. La sua finalità è di assicurare l'osservanza delle leggi e di garantire i diritti dei cittadini.

La giurisdizione **ordinaria** è quella esercitata, secondo quanto previsto dall'art. 102 della Costituzione, dai magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

La giurisdizione **amministrativa**, esercitata dai tribunali amministrativi regionali (TAR) e, in grado d'appello, dal Consiglio di Stato, con sede in Roma, garantisce la tutela nei confronti della pubblica amministrazione.

La giurisdizione **contabile**, in materia di contabilità pubblica, è esercitata dalla Corte dei conti.

Altri organi giurisdizionali, con competenze specifiche, sono i tribunali militari e le commissioni tributarie.

La competenza di un organo giurisdizionale è determinata **per materia** (in relazione all'oggetto della causa), **per valore** (in relazione alla sua entità), **per territorio** (in base alla circoscrizione in cui si esercita la funzione) e **per grado** (primo grado se la questione è esaminata per la prima volta, secondo grado quando la prima decisione è sottoposta all'esame di un nuovo giudice).

La Corte di cassazione, che ha sede in Roma, risolve i conflitti di competenza fra giudici diversi, e controlla (in quanto giudice *di legittimità*) che i giudici precedenti (detti giudici *di merito*) abbiano interpretato esattamente la legge.

Gli organi che esercitano la giurisdizione ordinaria sono:

1. Il Giudice di pace
2. Il Tribunale (monocratico e collegiale)
3. La Corte d'appello.
4. La Corte suprema di cassazione.



IL GIUDICE DI PACE — È un giudice onorario, cioè un magistrato con il quale non è stato instaurato, tramite pubblico concorso, un rapporto d'impiego con lo Stato. Dura in carica temporaneamente. Ha iniziato la sua attività a partire dall'anno 1995, in sostituzione del Giudice conciliatore, il cui ufficio è stato abolito. Oltre alla competenza in materia civile, dal 2 gennaio 2002 ha iniziato a svolgere funzioni di giudice penale per fatti lievi, che non richiedono accertamenti complessi (es.: l'ingiuria). Esercita la funzione nell'ambito territoriale dell'ex mandamento (circoscrizione giudiziaria) del Pretore.

COMPETENZA CIVILE

Materia (qualunque sia il valore)	Valore
Apposizione di termini e distanza di alberi e siepi dai confini. Misure e modi di uso dei servizi condominiali. Immissioni dannose di rumori, fumo, calore, esalazioni, e simili. Rapporti tra i proprietari e detentori di immobili per uso abitativo. Opposizioni alla maggior parte delle sanzioni amministrative (es: contravvenzioni stradali).	Beni mobili fino a € 5.000,00 Risarcimento danni da circolazione dei veicoli (es. autovetture) e natanti (es. barche) fino a € 20.000,00

COMPETENZA PENALE

<u>Delitti</u> : reati puniti dalla pena pecuniaria della multa fino alle pene in sostituzione della detenzione (permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità)	<u>Contravvenzioni</u> : reati puniti con la pena pecuniaria della ammenda
Salve le ipotesi più gravi previste dal codice penale: Percosse-Lesioni personali e colpose a querela di parte - Omissione di soccorso. Ingiuria-Diffamazione- Minaccia non aggravata Furti punibili a querela dell'offeso Sottrazione di cose comuni Deviazione di acque e modificazione stato dei luoghi Invasioni di terreni ed edifici - Danneggiamento Abbandono di animali e introduzioni nel fondo altrui Pascolo abusivo e ingresso abusivo nel fondo altrui Uccisione e danneggiamento di animali altrui Appropriazione di cose smarrite o ricevute per caso fortuito o errore Altri delitti previsti dalle Leggi speciali (come il T.U. in materia di sicurezza, il Codice della Strada e quello della Navigazione).	Somministrazioni di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente o a persona in stato di manifesta ubriachezza. Determinazioni in altri dello stato di ubriachezza Atti contrari alla pubblica decenza. Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori

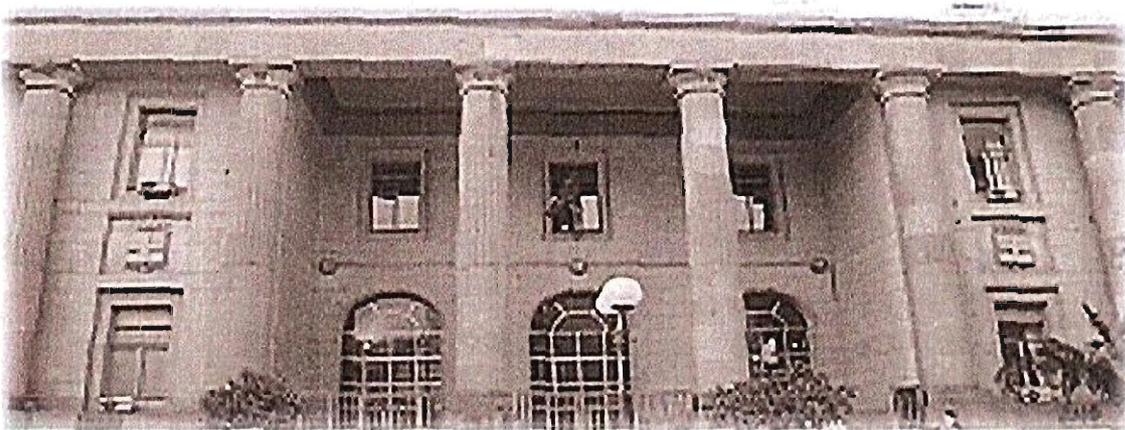


IL TRIBUNALE - È un giudice ordinario togato (ossia composto da magistrati di carriera, per i quali sussiste un rapporto di pubblico impiego con lo Stato). È giudice di primo grado nella generalità dei casi, e di secondo grado (d'appello) per il riesame delle cause trattate in primo grado dal Giudice di pace. Esercita la funzione giurisdizionale nelle controversie civili e penali per tutto il **circondario** (circoscrizione giudiziaria), cioè l'estensione territoriale corrispondente di regola (ma non necessariamente) alla Provincia ove è ubicato.

Dopo la soppressione delle Preture, avvenuta nel giugno 1999, il Tribunale, oltre che in composizione **collegiale** (cioè con tre componenti togati), giudica anche in composizione **monocratica** (cioè con l'intervento di un solo magistrato).

Il Tribunale in composizione collegiale ha conservato la competenza sui reati più complessi e gravi (es.: reati sessuali), di maggior allarme sociale, residua rispetto alle materie trattate dal giudice monocratico.

Figura particolare è la **Corte d'assise**, con competenza esclusivamente in materia penale, che giudica sui reati più efferati, e che è composta da due giudici togati (magistrati di carriera) e sei giudici popolari, estratti a sorte tra i cittadini. La competenza della Corte d'assise è determinata secondo previsioni di carattere generale, ovvero in relazione alla misura della pena prevista dalla legge (non inferiore nel massimo ad anni ventiquattro) e ai tipi di reato (es.: strage, omicidio volontario, epidemia, avvelenamento di acque ed alimenti, sequestro di persona a scopo di estorsione con morte del rapito, omicidio del consenziente, istigazione al suicidio, genocidio e delitti contro la personalità dello Stato), secondo una elencazione comprensiva dei reati che più fortemente colpiscono i sentimenti della collettività



COMPETENZA CIVILE (in primo grado)

Materia (qualunque sia il valore)	Valore
Imposte e tasse. Stato e capacità delle persone. Querela di falso. Esecuzione forzata.	Valore indeterminabile oppure per esclusione tutte le cause che non sono di competenza di un altro giudice.

COMPETENZA PENALE (in primo grado)

<p><u>Delitti:</u> reati puniti dalla pena pecuniaria della multa fino alla pena della reclusione e a quella dell'ergastolo.</p>	<p><u>Contravvenzioni:</u> reati puniti dalla pena pecuniaria dell'ammenda fino alla pena detentiva dell'arresto.</p>
<p><u>Tribunale collegiale:</u> Delitti punibili con la pena della reclusione superiore nel massimo a 10 anni, con esclusione di quelli che oltrepassano i 24 anni appartenenti alla Corte d'assise. Sono inoltre giudicati dal Collegio i reati più gravi come l'associazione per delinquere di stampo mafioso, i reati di terrorismo, i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, l'usura, i reati sessuali, i reati di pedofilia, i reati fallimentari e societari, ed altri. Inoltre il Collegio decide sull'applicazione delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, e, in secondo grado (riesame o appello), sui provvedimenti restrittivi della libertà e sul sequestro di beni.</p> <p><u>Tribunale monocratico:</u> Ha competenza di carattere residuale, e con previsione di carattere generale (giudica, cioè, i reati che non sono specificamente attribuiti al giudice collegiale, quali i delitti puniti con pena massima non superiore a dieci anni). Il Tribunale monocratico è inoltre competente per i delitti in materia di stupefacenti, se non aggravati.</p>	<p><u>Tribunale monocratico:</u> Ha competenza di carattere residuale secondo una previsione di carattere generale (giudica cioè le contravvenzioni che non siano di competenza del Giudice di pace).</p>



ALTRI GIUDICI ORDINARI – Altri giudici ordinari sono il **Magistrato** e il **Tribunale di sorveglianza**, ed il **Tribunale per i minorenni**.

I primi due hanno entrambi competenza in materia di concessione di benefici di legge e misure alternative alla detenzione (ossia sostitutive delle pene carcerarie: affidamento al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare) a soggetti sia liberi, sia detenuti, già condannati a pene definitive. Il Tribunale di Sorveglianza, che è organo collegiale composto da magistrati togati e da esperti in scienze psicologiche e sociali, ha competenza territoriale estesa a un intero **distretto** (circoscrizione giudiziaria) di Corte d'appello, o di Sezione staccata della stessa Corte (come è per Sassari), ed è secondo i casi sia giudice di primo grado, sia giudice d'appello (nei confronti del Magistrato di sorveglianza, che è invece giudice monocratico di primo grado).

Il Tribunale per i minorenni, anch'esso con competenza territoriale estesa al distretto della Corte d'appello o della Sezione staccata, è giudice collegiale composto da magistrati togati ed

esperti in discipline (pedagogia, psicologia, psichiatria, ecc.) attinenti alla conoscenza della particolare condizione dei soggetti di minore età. Ha competenza nelle cause penali e civili che coinvolgono minorenni. La legislazione penale minorile conosce istituti giuridici specifici che tendono a bilanciare con particolare cura le esigenze di repressione e punizione con quelle di recupero, considerando la detenzione del minore (in stabilimenti specifici) come un rimedio estremo.



LA CORTE D'APPELLO – È giudice di secondo grado, con composizione collegiale ordinaria di tre giudici togati, e con sede unica nel **distretto** (la circoscrizione giudiziaria più ampia). Nel distretto della Sardegna esiste una Sezione distaccata della Corte d'appello di Cagliari, che ha sede a Sassari (altre sezioni distaccate di corte d'appello sono quelle di Bolzano e di Taranto). La Corte d'appello; esercita la funzione giurisdizionale nelle materie penale e civile, con compito istituzionale di riesaminare, in fatto e in diritto, le sentenze definitive pronunciate dal Tribunale in primo grado. La Corte. d'assise d'appello, anch'essa composta con l'integrazione dei giudici popolari, riesamina le sentenze emesse in primo grado dalla Corte d'assise. mentre nel giudizio di secondo grado minorile il collegio è integrato dagli esperti.



· **IL PUBBLICO MINISTERO** - Organo inquirente dello Stato, con funzione di propulsione delle indagini preliminari, ossia che precedono il **dibattimento** (momento centrale del processo, in cui si formano e si discutono pubblicamente le prove, sia a carico che a discolora dell'imputato).

Ai sensi dell'art. 112 della Costituzione il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'**azione penale**, quando ha notizia della commissione di un reato, e, nella fase delle indagini, coordina l'attività investigativa della polizia giudiziaria. All'esito delle indagini può chiedere l'archiviazione del procedimento (se le prove d'accusa raccolte sono insufficienti), o il rinvio a giudizio dell'imputato (nel caso contrario). Nei procedimenti per i reati più gravi, sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero decide il **giudice per le indagini preliminari**, il quale, in un'apposita udienza (**udienza preliminare**), valuta nel **contraddittorio** (confronto) delle parti la rilevanza e la fondatezza delle prove dell'accusa e della difesa. Sia nell'udienza preliminare, sia nel successivo giudizio dibattimentale, il pubblico ministero è posto sullo stesso piano del difensore (avvocato nominato dall'imputato, o d'ufficio) davanti al Tribunale (o altro organo giudicante), che è giudice terzo e imparziale.

L'ufficio del pubblico ministero è istituito presso la Corte di cassazione (procuratore generale), le Corti d'appello (procuratore generale –avvocato generale presso le sezioni distaccate), i Tribunali ordinari e i Tribunali per i minorenni (Procuratore della Repubblica).



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – La Corte di cassazione, che ha sede unica in Roma, e competenza per tutto il territorio nazionale, è solo giudice di **legittimità**. Essa, cioè,

riesamina le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado (sentenze inappellabili) dagli altri giudici, esclusivamente per verificare che le stesse siano esenti da errori nell'applicazione delle norme di diritto, e che siano motivate in maniera sufficiente e logica. La Corte di cassazione non può dunque riesaminare il **merito** della causa (cioè il fatto), già definitivamente accertato dai giudici (di primo e di secondo grado) dislocati nel territorio. In ogni caso la Corte di cassazione, esprime delle **massime** (principi giuridici di carattere generale) che guidano, nella applicazione concreta della norma ai casi successivi, i giudici di ogni ordine e grado.

La Cassazione, inoltre, decide sui conflitti di competenza tra i vari organi giurisdizionali.

Le sentenze della Corte suprema di cassazione non sono impugnabili.



L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA ORDINARIA

Come si è visto, la funzione giurisdizionale è svolta dai magistrati, i quali operano negli uffici giudiziari dislocati nel territorio. La funzione amministrativa collegata a quella giurisdizionale è svolta dal Ministero della Giustizia, che si avvale della struttura centrale con sede in Roma e degli uffici periferici. Quelli presenti nella città di Sassari sono dunque uffici periferici amministrativi.

In questi uffici periferici, il **personale amministrativo** (ossia gli impiegati) sotto la direzione del capo dell'ufficio (presidente della Corte, presidente del Tribunale, procuratore generale, procuratore della Repubblica, giudice di pace coordinatore) e del dirigente amministrativo ad esso preposto, svolge nelle cancellerie dei Tribunali o delle Corti, e nelle segreterie delle Procure, sia compiti di supporto all'attività giudiziaria (documentazione processuale, pubblicazione degli atti del giudice, esecuzione dei provvedimenti giudiziari), sia compiti propriamente amministrativi (gestione del personale e del bilancio), oltre agli atti specifici della figura professionale (rilascio di certificati, atti di notorietà, rinuncia alla eredità, ecc.), che in taluni casi hanno pubblica fede.

La celebrazione dei processi ogni anno viene sospesa dal 1° agosto al 15 settembre (sospensione feriale) con alcune eccezioni sia nella materia penale che in quella nella civile.

Nel settore penale si celebrano i processi con **rito direttissimo** (ovvero i processi con imputati in stato di detenzione perché arrestati in flagranza di reato, con prove evidenti) o quelli relativi a casi indifferibili ed urgenti -sempre secondo i presupposti regolati dal codice di procedura penale- quali, ad esempio, i procedimenti del tribunale della libertà su ricorso del detenuto che abbia rinunciato alla sospensione dei termini feriali.

Nel processo civile si trattano i procedimenti urgenti, ovvero le cause la cui ritardata trattazione potrebbe cagionare pregiudizio grave alle parti, quali i procedimenti cautelativi, i sequestri conservativi, gli sfratti, le opposizioni alle esecuzioni, le dichiarazioni e revoche di fallimenti e la sospensione dell'efficacia esecutiva di sentenze e ordinanze.

Nel periodo di sospensione dei termini processuali, nonché in altri periodi prefestivi (ad es. in prossimità delle festività natalizie e pasquali), le attività correlate al processo in senso stretto e gli orari di apertura al pubblico delle cancellerie possono subire variazioni, che vengono comunque comunicate agli utenti tempestivamente mediante appositi avvisi e pubblicate sui siti internet dei singoli uffici.